



Luglio 2018

In questo numero

- 1 Acquisto carburanti
- 1 Soppressione SSDL
- 2 Prestazioni occasionali tracciabili
- 2 ASD ed erogazioni liberali
- 3 Speciale – Abrogazione
"Pacchetto Sport 2018"
- 4 Sovrafatturazioni e Sponsor
- 4 Compensi sportivi e sport non
riconosciuti
- 4 Prossime scadenze

*Le abrogazioni delle
SSDL del "Decreto
Dignità"*

Acquisto carburanti: rinvio con trucchetto

Come avevamo scritto in articoli precedenti, il 1 luglio avrebbe dovuto entrare in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di carburanti, l'abrogazione della scheda carburanti e l'obbligo di acquisto dei medesimi con metodi tracciabili.

Ma il DL 79/2018 ha rinviato al 1 gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica, attenzione però: **solo l'obbligo di fatturazione elettronica è rinviato e non anche l'obbligo di acquisto con metodi tracciabili** non essendo stato rinviato anche il comma 922 della Legge di bilancio 2018.

Di conseguenza dal 1 luglio la scheda carburanti continua ad essere in vigore, anche se facoltativa, poiché per poter dedurre il costo e detrarre l'IVA in questo periodo transitorio fino a fine 2018 sarà indispensabile effettuare il rifornimento con mezzi diversi dal denaro contante ossia carte di debito e di credito, assegni, bonifici ecc. ma non i contanti.

Se quindi la vostra associazione è proprietaria di un automezzo dovete effettuare gli acquisti nelle stazioni di rifornimento solamente tramite metodi tracciabili altrimenti il costo sarà indeducibile.

Allegate le ricevute delle transazioni o alla scheda carburanti oppure pinzatele tutte assieme su un foglio che verrà contabilizzato.

Soppressione integrale SSDL

Il c.d. "Pacchetto Sport" della legge di Bilancio 2018 tra le varie manovre aveva introdotto la Società Sportiva Lucrativa, con diverse agevolazioni ed alcune limitazioni. Ma tale nuova veste giuridica aveva destato rilevante interesse negli operatori dato che per la prima volta si apriva al lucro in ambito sportivo dilettantistico.

Un aspetto di sicuro interesse era la riduzione dal 24% al 12% dell'Ires applicabile, nonché l'IVA ridotta al 10% per le attività sportive.

Sull'onda della nuova normativa erano state create le prime SSDL ed alcune SRL si erano convertite alla nuova forma giuridica anche se non ancora subito applicabili in mancanza di un'apposita delibera CONI.

Ma il "Decreto Dignità" abroga l'intera disciplina delle SSDL, senza curarsi di chi aveva già optato per questa figura giuridica e senza preoccuparsi di mesi di lavori svolti dal notariato e dall'Ordine dei Commercialisti in materia.

Le SSDL nate nel corso di questi mesi non hanno altra strada che essere considerate delle semplici SRL ordinarie senza alcuna agevolazione.

Possono eventualmente valutare se trasformarsi con un atto notarile in una classica SSD non lucrativa, la quale non è stata modificata né dalla Legge di Bilancio né dal Decreto Dignità.

Prestazioni occasionali e tracciabilità

Come saprete, avendo letto anche la nostra precedente Newsletter, dal 1 luglio non è più possibile retribuire i lavoratori subordinati ed i collaboratori in contanti qualsiasi sia la forma contrattuale impiegata.

Vi sono pochissime eccezioni a questa nuova regola ossia se il rapporto di lavoro è in essere con la Pubblica Amministrazione, oppure se si tratta di lavoro domestico.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 4538 lo scorso 22 maggio tramite la quale ha affermato che tra le eccezioni rientrano anche i compensi dovuti a titolo di borsa di studio, tirocinio e rapporti autonomi di natura occasionale. I rapporti di collaborazione invece rientrano nell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Si tratta in quest'ultimo caso dei c.d. compensi in ritenuta d'acconto pagati a professionisti occasionali che esercitano la propria attività ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile privi di P.IVA.

Tale forma contrattuale è ancora largamente utilizzata in molte associazioni, in particolare negli enti culturali ove vi sono dei docenti occasionali da retribuire.

Per completezza del presente intervento ricordiamo che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il pagamento in contanti di retribuzioni che non rientrano nei casi di eccezione sopra elencati è da un minimo di 1.000,00€ ad un massimo di 5.000,00€.

ASD - Erogazioni liberali delle società

Sicuramente saprete leggendo le nostre Newsletter che le erogazioni liberali effettuate da parte delle persone fisiche nei confronti delle ASD sono detraibili.

Tale agevolazione però è riconosciuta anche alle erogazioni liberali (ossia le donazioni) effettuate dalle persone giuridiche, cioè le società, nei confronti delle associazioni sportive ai sensi dell'art 78 DPR 917/1986.

Il limite per la detrazione è di 1.500€ annui a condizione che tali somme siano state erogati tramite bonifico, assegno o altre modalità stabilite dal legislatore in base al Decreto 400/1988.

Ricordiamo che, trattandosi di una detrazione e non di una deduzione, la percentuale che la società detraerà dai redditi è il 19% della somma corrisposta con un limite di 1.500€ di erogazione annua. Di conseguenza su 1.500€ erogati il vantaggio fiscale derivante dalla detraibilità ammonta a 285€.

Le società hanno quindi maggiore interesse ad effettuare una sponsorizzazione o una prestazione pubblicitaria in quanto, in questa circostanza, l'importo è integralmente deducibile nel limite di 200.000€ annui.


Preazioni professionali occasionali rientrano nelle "eccezioni"

Possibilità di detrarre le erogazioni liberali fino a 1.500€ annui

Speciale – Pacchetto Sport, tutto già abrogato?

Tutto il mondo sportivo attendeva con ansia la riunione della Giunta del CONI del 10 luglio che avrebbe dovuto finalmente stabilire l'elenco delle attività di collaborazione considerate come rientranti tra i ben noti compensi sportivi ed il funzionamento dei cedolini.

Ma venerdì 6 luglio arriva il primo colpo di scena: l'articolo 4, comma 1 del Decreto Dignità (che ad oggi però non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) prevede l'abrogazione dell'inquadramento come CoCoCo delle prestazioni dilettantistiche sportive.



Inoltre il giorno successivo il Sottosegretario Giorgetti ha affermato che in un prossimo decreto anche il resto del Pacchetto Sport, approvato con la Legge di Bilancio 2018, dovrebbe essere totalmente abrogato, salvando solo l'innalzamento da 7.500€ a 10.000€ della fascia esente dei compensi sportivi.

È indubbio che ogni Governo possa prendere la linea che preferisce, ciò che lascia basiti è il fatto che dopo pochi mesi durante i quali diversi collaboratori sono stati inquadrati in questo modo e che sono state costituite le SSDL le due norme cardine del Pacchetto Sport, vengano cancellate con un colpo di spugna senza pensare alle conseguenze.

Analizziamo la problematica relativa ai Collaboratori sportivi: con le norme introdotte dalla Legge di Bilancio per la prima volta era stata stabilita la legittimità dell'inquadramento come CoCoCo dei compensi esenti di cui all'art 67, co. 1, lett M TUIR, sia nei confronti degli sportivi che del personale amministrativo gestionale. Dopo anni di incertezze si era giunti finalmente alla risoluzione di questa problematica tanto che diversi istruttori titolari di P.IVA avevano chiuso la posizione IVA ed avevano iniziato a percepire unicamente questi compensi esenti.

Con la cancellazione della norma in oggetto si torna alla situazione di totale incertezza, oggetto di continui contenziosi e che era stata stigmatizzata nel 2014 dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 602/2014. Manca quindi nuovamente un inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro, e questa incertezza sull'inquadramento continuerà a dare adito a contenziosi di esito incerto, a verifiche da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed a possibili cause di lavoro da parte dei collaboratori sportivi che vorranno vedere riconosciuta la propria posizione come lavoratore subordinato e non come collaboratore.

Non resta che aspettare e sperare che l'attuale Governo, dopo aver cancellato queste norme, ne crei di nuove che chiariscano il perimetro certo delle collaborazioni sportive.

Le Sponsorizzazioni ed il reato di sovra fatturazione

L'articolo prende spunto da recenti sentenze che hanno affrontato il tema delle false sponsorizzazioni nell'ambito delle corse automobilistiche ed in particolare dei rally.

L'onere della prova per dimostrare che la sponsorizzazione è inesistente grava sull'Amministrazione Finanziaria in caso di controlli e può essere assolto tramite delle presunzioni.

Durante le verifiche i funzionari ritengono che il contenuto standard o generico dei contratti di sponsorizzazione (privi di indicazioni quali l'attività svolta dalla sponsorizzata, l'apposizione dei loghi, la durata della sponsorizzazione e così via) così come la sproporzione tra i costi di sponsor fatturati e l'utile aziendale siano elementi indiziari sufficienti per provare lo schema fraudolento.

Ne consegue sempre più l'importanza di creare dei contratti di sponsorizzazione diversi in base all'importo erogato ed all'effettiva attività divulgativa effettuata dall'ASD sponsorizzata.

Da ultimo si ribadisce la necessità di conservare materiale extra contabile per poter dimostrare che la sponsorizzazione ha avuto effettivamente luogo (copia di brochure con il logo, fotografie, campioni dei gadget ecc.)

Compensi sportivi e sport non riconosciuti

Abbiamo già scritto diverse volte nel corso dei mesi scorsi in merito all'elenco delle discipline riconosciute dal CONI e di quelle che ne sono rimaste escluse quali Yoga, Pilates, Crossfit e così via.

La conseguenza di non svolgere un'attività sportiva riconosciuta è in primo luogo non poter usufruire di tutte le agevolazioni previste per le ASD ossia i corrispettivi specifici, le detrazioni per i minori di 18 anni, la detraibilità delle donazioni e soprattutto la possibilità di erogare compensi sportivi esenti come noto fino a 10.000€.

Se quindi la vostra ASD pratica più discipline, di cui alcune con riconoscimento ed altre prive di esso, potrete erogare compensi art 67 TUIR solo per gli istruttori che insegnano gli sport riconosciuti, per gli altri dovrete optare per collaborazioni con ritenuta, voucher e così via.

Prossime scadenze

Registro Iva - RegISTRAZIONI	15 luglio
Consegna registro 398 in SIAE	15 luglio
Versamento IRES/IRAP - Primo Acconto	30 luglio con sanzione 0,4%
Versamento IVA II Trimestre 2018	20 agosto

GIUGNO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

LUGLIO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

AGOSTO 2018						
l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		